



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CHIARÌA



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione di Promozione Sociale *Chiaria*, associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Rigolato 60 nel comune di Acireale (CT).

Potranno essere costituite altre sedi operative o sezioni in tutto il territorio nazionale. L'eventuale trasferimento della sede legale o la costituzione di altre sedi operative non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)



L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'APS *Chiaria* esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di una società più consapevole, equa e armonica, in cui l'attenzione all'Ambiente e al BenEssere abbia un'accezione olistica e Biocentrica che riconosce l'uomo quale parte di un sistema più ampio che mette al centro la Vita e l'Ambiente: ambiente naturale, ambiente spirituale e ambiente fisico corporeale. Saranno promossi processi capaci di connettere e riconnettere l'uomo alla Natura, intesa sia come habitat naturale che come natura intrinseca dell'Essere Umano, al fine di individuare, accrescere e promuovere uno sviluppo realmente sostenibile della società.

Il nome dell'associazione, *Chiaria*, indica la zona improvvisa di luce che si apre ad illuminare e nutrire il sottobosco, spesso a seguito dello schianto di un albero ad alto fusto o per lo spostamento dei suoi rami più alti. Rappresenta una schiarita che dona vita, simboleggiando la connessione olistica che esiste fra i diversi livelli del bosco e della Natura, nel susseguirsi di luce e ombra.

Per realizzare il proprio fine, l'associazione si propone di realizzare attività e servizi, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in linea con le seguenti attività d'interesse generale individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:

- 
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in attività e progetti di:

- recupero, riqualificazione e salvaguardia di siti di interesse naturalistico e ambientale;
- protezione della biodiversità;

- ricerca in campo scientifico, ambientale, sociale, educativo, umanitario;
- biomonitoraggio mediante organismi viventi e parametri biologici;
- gestione di beni culturali, paesaggistici e naturali ai fini della loro tutela e valorizzazione;
- educazione alla sostenibilità e sviluppo della predisposizione biologica dell'essere umano a cercare il contatto con le forme naturali (biofilia), a provare un senso di affiliazione con gli altri esseri viventi (empatia) e alla necessità di far nascere, sviluppare e maturare relazioni cognitive ed emozionali tra gli esseri umani ed il mondo vivente (ecologia affettiva);
- promozione di stili di vita incentrati sul benessere olistico degli individui, in piena armonia con il proprio ambiente, utilizzando il bosco, e più in generale l'ambiente naturale, quale setting privilegiato d'intervento: alimentazione naturale, yoga, meditazione, bagno nella foresta (*shirin-yoku*), arrampicata sugli alberi, tai chi, shintaido etc.;
- promozione di attività esperienziali e formative sul *bushcraft*: un insieme di conoscenze e tecniche atte a vivere in un ambiente naturale utilizzando tecniche primitive che fanno affidamento sulle conoscenze acquisite dall'uomo durante la sua evoluzione;
- *outdoor education* ed *avventure education* per minori, adulti, soggetti svantaggiati;
- creazione e gestione di scuole parentali in natura e servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza, secondo gli orientamenti della pedagogia naturale ed esperienziale;
- pet therapy, onoterapia, apiterapia, naturopatia, musicoterapia con gli elementi del bosco, arte terapia in natura;
- supporto terapeutico, recupero e/o promozione dell'inclusione sociale utilizzando il bosco, e più in generale l'ambiente naturale e le attività ad esse connesse, come setting privilegiato d'intervento in favore di soggetti svantaggiati quali: disabili, soggetti autistici, minori a rischio di devianza, famiglie multiproblematiche, tossicodipendenti, anziani, richiedenti asilo, rifugiati, immigrati, ex detenuti, etc.;

- realizzazione di parchi inclusivi, con percorsi privi di barriere architettoniche e geomorfologiche dedicati a: chi ha difficoltà motorie, anziani, disabili sensoriali visivi, etc.;
- promozione della cultura della non violenza e della pace: comunicazione non violenta, risoluzione creativa dei conflitti, educazione emozionale, etc.;
- promozione e realizzazione di attività, laboratori ed esperienze artistiche in natura: parchi d'arte, arte primitiva, teatro nel bosco, pittura en plein air, land art, mostre nel bosco, etc.
- promozione di una cultura e di un linguaggio delle pari opportunità;
- agricoltura sociale per promuovere l'inclusione sociale di categorie a rischio: immigrati, rifugiati e richiedenti asilo, giovani in uscita dai percorsi penali minorili o con la "messa alla prova", anziani, disabili;
- promozione e formazione sull'agricoltura biologica e biodinamica e sulla permacultura, anche a scopi di inclusione sociale;
- formazione, sperimentazione e realizzazione di spazi e strutture antropici pienamente in armonia con l'ambiente naturale e al servizio di una visione biocentrica dello sviluppo: apiario olistico, food forest, edifici in bioedilizia, villaggi ecologici, boschi e parchi esperienziali;
- formazione divulgativa in campo scientifico: botanica; alimurgia; zoologia; naturopatia; piante officinali, etc.;
- servizi turistici a vocazione sociale ed educativa quali: escursioni didattiche, ecologiche e naturalistiche; percorsi di turismo esperienziale in natura; soggiorni nel bosco e/o in ambienti naturali; campi di lavoro volontario; campi educativi per minori; campi per rafforzamento dei legami familiari; campi per il rafforzamento dei legami aziendali, etc.;
- promozione delle discipline sportive e organizzazione di eventi sportivi da praticare in natura, a bassissimo o nullo impatto ambientale: trekking, arrampicata, hiking, ciclismo, nord e fitwalking, percorsi vita, orientering, rogaining, speleologia didattica e dilettantistica, torrentismo, slakline, etc.;
- promozione culturale e sociale sulle tematiche di interesse dell'APS attraverso la realizzazione di supporti divulgativi sia cartacei che digitali: pubblicazioni, realizzazione di documentari, video e foto reportage, cortometraggi;

- realizzazione di convegni, workshop, progettazioni locali partecipate, conferenze, elaborazione di proposte di miglioramento sociale sulle tematiche di interesse dell'APS;
- creazione e sviluppo di una rete di attori territoriali sia pubblici che privati con cui condividere attività, progetti e visioni di lungo periodo, allo scopo di favorire una cultura della progettazione partecipata e sostenibile del territorio;
- accompagnamento e incubazione per lo sviluppo di imprese e associazioni a vocazione ambientale e sociale;
- qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L'associazione promuove la partecipazione dei propri soci nell'ideazione di progetti e iniziative. Le singole idee saranno discusse in sede di assemblea e, se in linea con i fini istituzionali dell'associazione, la stessa si occuperà di individuare gli strumenti organizzativi e finanziari più idonei alla realizzazione del progetto, anche attraverso la partecipazione a opportunità di finanziamento sia pubbliche che private.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà eventualmente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Possono essere soci dell'associazione sia le persone fisiche che altre APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- presentare proposte progettuali e attività coerenti agli scopi statutari;
- essere coinvolti in via preferenziale negli eventuali progetti approvati, se profilo professionale o competenze sono idonee a ricoprire i ruoli previsti da progetto;
- eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e un eventuale regolamento interno che potrà essere redatto secondo particolari necessità;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- non compiere azioni in netto contrasto con gli scopi generali dall'Associazione;
- non operare in nome o per conto dell'associazione sotto qualsiasi forma senza previa approvazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione con il volontario stesso. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Le spese del volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili alle e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione con il volontario stesso.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dev'essere ratificata dall'assemblea e dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, che sarà nominato solo al verificarsi delle condizioni di legge.

ART. 11

(L'Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati, oltre sè stesso.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail e, ove concordato, attraverso altri strumenti di messagistica istantanea e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può inoltre essere convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva i progetti presentati dai soci per inserirli nella programmazione dell'associazione;
- delibera in maniera democratica e in linea con le competenze dei soci il coinvolgimento degli stessi negli eventuali progetti da realizzare;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- rettifica la delibera di esclusione degli associati approvata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Per la modifica statutaria è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera anche lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore),

- disciplina l'ammissione, la dimissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente dell'associazione è Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dagli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli eventuali aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio mobile, immobile e finanziario residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore che perseguono le medesime finalità di conservazione, tutela e salvaguardia di Natura, Ambiente e Biodiversità dell'APS, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

